

CAPITOLATO SPECIALE - GARA A VALENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI AUSILI PER STOMIA (COD. ISO 09.18) PER I PRESIDII TERRITORIALI - ASSEGNATA ALL'ASL N. 2 CON DGR 7/19 DEL 17/2/2015

Legenda

- Codice: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Regolamento: D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice;
- C.C. : Codice Civile;
- Azienda: Azienda del Servizio Sanitario della Regione Sardegna
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA: il Capitolato generale d'appalto per le gare unificate approvato nell'ambito della riunione dell'Osservatorio Regionale Gare del 18/12/2012 adottato con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 1719/determinazione/28 del 22/01/2013
- CSA: Capitolato speciale d'appalto
- D.G.: Disciplinare di gara
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento

SOMMARIO

PREMESSE

- 1. Tipologia di contratto – tipologia dell'obbligazione**
- 2. Durata – opzione di rinnovo**
- 3. Dettaglio delle modalità di utilizzo dell'accordo quadro**
- 4. Specifiche tecniche – ulteriori note sull'oggetto del contratto e sulle obbligazioni contrattuali - regole speciali per i lotti 24 – 25 – 26 -27**
- 5. Confezionamento ed etichettatura**
- 6. Caratteristiche dei beni**
- 7. Determinazione dei prezzi a base d'asta – determinazione dei prezzi di aggiudicazione – prezzi di fatturazione – clausole di estensione**
- 8. Determinazione dei fabbisogni**
- 9. Valorizzazione singoli accordi quadro**
- 10. Rinvio al CGA – schema di contratto**

PREMESSE

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/19 del 17/02/2015, la procedura di gara per la fornitura di *“Dispositivi medici per stomia per i presidi Territoriali”* previsti dal D.M. 332/1999 (categoria A10 della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici - C.N.D.), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per l'assistenza territoriale è indetta a livello regionale in unione d'acquisto; l'Azienda Sanitaria di Olbia è stata individuata quale capofila con il potere di agire in nome e per conto delle Aziende mandanti in virtù di appositi atti di conferimento: Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, (nel seguito, per semplicità, Aziende).

Le Aziende Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Ospedaliero-Universitaria di Sassari e Ospedaliera Brotzu non sono, in base all'attuale strutturazione del SSR e agli atti aziendali vigenti, interessate alle forniture, perché non competenti nell'erogazione di prestazioni di assistenza territoriale; per questa ragione il presente CSA non prevede fabbisogni a loro carico ma, prudenzialmente, è stata inserita clausola di estensione, anche a loro favore, in ragione del fatto che è in corso, al momento dell'elaborazione del presente CSA, un processo di riorganizzazione del SSR, i cui esiti non sono ancora conosciuti. Della riforma in itinere e degli effetti che potrebbe produrre anche in fase di gara /o di gestione contrattuale devono tener conto i potenziali offerenti, nel valutare il margine di alea contrattuale e pre-contrattuale.

ART. 1 TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE

L'appalto è finalizzato alla stipulazione di accordi quadro, ex art. 59 del D.Lgs 163/06; in seguito all'aggiudicazione definitiva (di competenza dell'azienda capofila), i singoli contratti di fornitura verranno stipulati a mezzo accordi quadro dalle singole Asl, che si faranno carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti, in conformità alla propria organizzazione interna ed alla scadenza di contratti eventualmente in essere al momento dell'avvio della gara unificata (in atti della Asl di Olbia non vi sono comunicazioni inerenti contratti in corso).

Le forniture previste in CSA costituiscono lo scopo degli accordi. Le condizioni di vendita saranno quelle definite negli accordi quadro stipulati da ciascuna Azienda (ASL ed eventualmente AOU/AO).

La disciplina contrattuale risultante dal presente CSA, dal CGA e dall'offerta tecnico-economico accettata è integrabile dalle singole Aziende nei contratti, in base alle proprie peculiari necessità, senza alterazioni

sostanziali e senza oneri aggiuntivi (ad esempio: la disciplina delle consegne è integrabile in base alle caratteristiche peculiari del territorio e/o ad altre esigenze proprie della singola Azienda, quali potrebbero essere quelle relative alla frequenza delle consegne al domicilio o la delimitazione di un arco orario di ricevimento merci per quelle consegne che debbano essere effettuate presso i punti di distribuzione delle Farmacie Territoriali, con stoccaggio quindi presso gli stessi magazzini farmaceutici; la singola Azienda può prevedere in contratto anche peculiari modalità di trasmissione degli ordini).

Per quanto attiene la Asl n. 2 di Olbia, responsabili dell'esecuzione del contratto (dalla fase di emissione dell'ordinativo a quella di liquidazione delle fatture) sono i Distretti di Olbia e Tempio che sovrintenderanno quindi anche alla fase di consegna dei dispositivi, fatta eccezione per i casi in cui il paziente preferisca il ritiro presso i centri di distribuzione delle Farmacie Territoriali.

Si precisa che l'appalto è concepito come *"obbligazione di risultato"*; il risultato atteso è dato dalla consegna (di norma al domicilio degli assistiti) delle forniture perfettamente rispondenti alle specifiche di capitolato, di cui all'*"allegato A – Quadro descrittivo e quantitativo"**, nei tempi indicati in CSA.

**L'allegato A è suddiviso in due parti denominate A1 e A2; la parte A1 comprende i lotti da 1 a 23 inclusi, mentre la parte A2 comprende i lotti da 24 a 27 inclusi che hanno caratteristiche peculiari e per i quali infatti sono previste, in altre parti del CSA, regole speciali.*

ART. 2 DURATA – OPZIONE DI RINNOVO

Gli accordi quadro avranno durata triennale con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

La durata contrattuale è stata determinata volendosi, per quanto possibile, uniformare la scadenza della presente gara rispetto a quella stomie per Presidi Ospedalieri, anch'essa a valenza regionale, per unificare l'istruttoria della procedura di gara successiva.

ART. 3 DETTAGLIO DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO

Considerato:

- che le linee regionali di indirizzo per l'assistenza ai portatori di stomia (Delibera di G.R. n. 28/15 del 01/07/2005) al punto 2, prevedono la *"consegna in prova"*;
 - l'ampia gamma di ausili per stomia;
 - che l'utilizzo di una tipologia di ausilio rispetto ad un altro apparentemente uguale fornito da altro fornitore non può prescindere da un giudizio di compatibilità fisica e biologica da parte dell'utilizzatore e del medico;
- si prevede:

a) di stipulare un accordo quadro con più operatori per ciascun lotto; più precisamente, potrà essere stipulato un accordo quadro con ciascun operatore che abbia formulato offerta valida; unica eccezione riguarda i casi in cui Imprese diverse abbiano offerto prodotti identici con differenze di prezzo: in questi casi, si stipulerà l'accordo quadro esclusivamente con chi abbia offerto prezzo più basso;

b) sulla base delle effettive necessità dell'utilizzatore, l'ordine (e la consegna del prodotto in prova) verrà emesso sempre a favore del primo aggiudicatario, salvo che durante la degenza detta stomia sia stata già provata (utilizzando l'accordo quadro per forniture ospedaliere) e sia risultata inidonea o il caso in cui il proscrittore giustifichi immediatamente diversa scelta; qualora, in seguito a riscontro negativo dell'utilizzatore, si ravvisi la necessità di altro prodotto – più adatto alle esigenze personali del paziente – l'ordine successivo (e la consegna in prova) verrà emesso a favore del secondo aggiudicatario (salvo indicazione specifica diversa) e così via scorrendo la graduatoria, fino a che non si possa confermare la compatibilità fisica e biologica tra il dispositivo e il paziente. La consegna in prova del prodotto non è onerosa per l'Azienda: saranno fatturabili esclusivamente i prodotti per i quali sia stata confermata la compatibilità fisica e biologica tra il dispositivo e il paziente, e di ciò dovrà tener conto il concorrente nel formulare la propria offerta.

Coloro che avranno fatto offerte superiori alle basi d'asta non saranno inclusi in graduatoria; tuttavia, si potrà tener conto di queste offerte in casi eccezionali (in particolare, ad esempio, nei casi in cui si debbano gestire prescrizioni da altre strutture pubbliche, esterne al territorio regionale, e non sia possibile la fornitura di beni regolarmente aggiudicati per incompatibilità fisica rilevata dal paziente).

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE - ULTERIORI NOTE SULL'OGGETTO DEL CONTRATTO E SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI – REGOLE SPECIALI PER I LOTTI 24 – 25 – 26 - 27

Nel redigere le specifiche, ci si è attenuti rigorosamente ed esclusivamente alle specifiche tecniche di nomenclatore; ciascun prodotto è identificato con codice ISO di Nomenclatore Tariffario, oltre che con codice ex DM 28/12/1992.

Non sono previste indicazioni di misure sul singolo codice ISO e non è prevista quindi differenziazione di prezzi secondo misura, inoltre, non sono previste differenziazioni di prezzi per tipologie di prodotti commercializzati dallo stesso offerente e riferiti al medesimo codice ISO; pertanto, a unico codice nomenclatore (ad esempio, codice nomenclatore 91804003) corrisponde un unico prezzo, che deve essere applicabile indistintamente: a) a tutti i beni a listino con quel codice nomenclatore dell'impresa offerente; b) a tutte le misure commercializzate dall'impresa per ciascun prodotto contraddistinto con quel codice nomenclatore. In sostanza, non si ammettono variazioni di prezzo né per codice di listino né per diversa

misura, e di ciò dovrà tener conto l'offerente nel decidere se presentare offerta e nel determinare il prezzo.

Casi particolari costituiscono:

- lotti 4 e 10 e 5 e 11: dette coppie di lotti sono entrambe individuate dallo stesso codice nomenclatore (rispettivamente 09.18.05.003 e 09.18.05.006), ma si è preferito distinguere, per successiva comodità operativa, i prodotti destinati, in fase di utilizzo, i lotti 4 e 5, al "*Sistema a 2 pezzi colo-ileostomia*", i lotti 10 e 11, invece, al "*Sistema a 2 pezzi urostomia*";
- lotti 25, 26 e 27: in questo caso i prodotti individuati dallo stesso codice nomenclatore (09.18.30.006) sono disomogenei come tipologia (polvere, film o spray, salviette) e quindi si è dovuto distinguere i lotti perché le unità di misura sono differenti e inoltre perché a ciascuna di esse corrisponde quotazione che può essere sensibilmente diversa dalle altre;
- per altre ragioni tecniche che saranno nel seguito illustrate regole speciali interessano i lotti 24, 25, 26 e 27.

L'appalto è costituito da n° **27** lotti, che riguardano prevalentemente forniture, poiché il servizio di consegna, incluse quelle al domicilio, è complementare allo scopo principale (assicurare la fornitura della stomia) ed inoltre è anche economicamente di valore inferiore a quello delle forniture; il presente appalto deve essere, pertanto, qualificato "*appalto di forniture*" ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 163/2006 .

I prodotti oggetto della gara sono descritti nell'**allegato "A"- Quadro descrittivo e quantitativo**, suddivisi per ciascuno dei **27** lotti. I quantitativi annui indicati, per tipo e per numero, sono presunti e non tassativi; l'aggiudicazione di 1 o più lotti impegna le Aziende aderenti all'unione d'acquisto ad emettere ordinativi di fornitura, ciascuna per se stessa, esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative (per la valutazione dell'alea contrattuale correlata si veda, più nel dettaglio, il successivo art. 8 "*Determinazione dei fabbisogni*").

Eventuali nuovi beni che dovessero essere messi in commercio da chi utilmente collocato nella graduatoria nel periodo di validità degli accordi quadro potranno essere ordinati, pagando lo stesso prezzo d'aggiudicazione per il codice nomenclatore di riferimento; in tali casi, i fornitori dovranno indicare alle singole Aziende sottoscrittrici degli accordi quadro la sopravvenuta possibilità di acquistare il nuovo prodotto, per l'integrazione dei singoli contratti.

L'appalto comprende anche la consegna a domicilio degli ausili, in tutto il territorio di competenza delle Aziende del SSR aderenti all'Unione e di questo gli offerenti dovranno tener conto nella formulazione della propria offerta.

Il servizio di consegna al domicilio sarà pagato a consegna, indipendentemente dal chilometraggio da effettuare e da ogni altra circostanza che possa incidere sulla consegna (ad esempio, quantità da consegnare al singolo utente, casa isolata in zona montana, strada di percorrenza sterrata ecc.); di norma, nel giro - consegna è previsto il ritiro presso il magazzino farmaceutico territoriale di prodotti accessori (lotti 24, 25, 26, 27: vedasi regole speciali nel seguito) da consegnare insieme alle stomie, sempre senza alcuna maggiorazione di prezzo.

La consegna al domicilio delle stomie costituisce la regola, derogabile in via eccezionale qualora il paziente preferisca invece il ritiro presso i centri di distribuzione delle Farmacie territoriali. E' altresì facoltà delle singole Aziende, tramite i responsabili dell'esecuzione del contratto, in casi eccezionali, autorizzare la consegna non al domicilio ma tramite i centri di distribuzione delle Farmacie territoriali, fermo che eventuali difficoltà logistiche nella consegna non giustificano la richiesta dell'appaltatore di consegna presso i centri di distribuzione delle Farmacie territoriali.

Le consegne al domicilio saranno fatturabili, ai prezzi d'appalto, secondo il loro effettivo numero nell'arco di tempo considerato; le consegne ai magazzini farmaceutici non sono invece retribuite con maggiorazione del prezzo rispetto al mero costo del bene.

Di norma, le consegne sono state previste con cadenza bimestrale, perché ritenuta ottimale; è tuttavia facoltà delle singole Aziende richiedere consegne con frequenze diverse (ad esempio, mensili o trimestrali), invariato il prezzo della singola consegna; relativamente alla frequenza prevista per le consegne, unica eccezione, in atti di gara, riguarda i **lotti 13, 14 e 23** ove la consegna è già prevista semestralmente.

Per la determinazione del prezzo della singola consegna si veda lo specifico articolo del presente CSA. La consegna in prova generalmente ha luogo presso le Farmacie territoriali; qualora dovesse invece essere ordinata già al domicilio del paziente, il solo servizio di consegna sarà fatturabile secondo le modalità ordinarie, mentre, come detto, i beni non saranno fatturabili.

Il tempo ordinario di consegna al domicilio del paziente è di **5 giorni lavorativi** dall'ordine; in casi eccezionali urgenti, che devono essere specificamente segnalati nell'ordine, la consegna deve aver luogo entro **3 giorni lavorativi** dall'ordine.

Infine, **regole speciali riguardano i soli lotti 24, 25, 26 e 27**; le regole speciali si sono rese necessarie, considerato: a) che si tratta di prodotti accessori rispetto alle stomie; b) che, di norma, in questi lotti,

probabilmente il primo in graduatoria sarà quello da cui sarà acquistata la quasi totalità del fabbisogno; c) che aggiudicatari di questi prodotti accessori potrebbero essere imprese non aggiudicatarie di alcun lotto di stomie o, anche, collocate in graduatoria in quei lotti in posizione tale da rendere infrequenti o nulle le forniture delle stomie stesse. Le regole speciali sono le seguenti:

- di norma, gli accordi quadro saranno stipulati con i primi in graduatoria; il ricorso a forniture da parte di chi segue in graduatoria sarà possibile solo in casi eccezionali (ad esempio, intolleranza del paziente verso un componente del prodotto fornito dal primo aggiudicatario);
- le regole sulle consegne sono le seguenti: caso a) l'aggiudicatario di uno di questi lotti deve consegnare al domicilio di un paziente anche la stomia: in questo caso non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per la consegna del prodotto accessorio; caso b) all'aggiudicatario del lotto è richiesta una consegna massiva presso la Farmacia Territoriale: in tal caso non sarà riconosciuto alcun compenso per la consegna; caso c) eccezionalmente, all'aggiudicatario del lotto potrebbe essere richiesta la consegna dell'accessorio presso il paziente: in questo caso, ciascuna consegna sarà pagata al prezzo di € 6,60 netto Iva decurtato della stessa percentuale di ribasso offerta su quel lotto per il bene dal fornitore aggiudicatario.

ART. 5 CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Il confezionamento deve riportare, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura del dispositivo, anche da parte dell'utente.

Sulla confezione secondaria e sull'eventuale ulteriore imballaggio esterno devono essere indicati almeno:

- Descrizione del prodotto /Nome commerciale;
- Quantità contenuta per unità di prodotto;
- Codice a Barre
- Numero di lotto;
- Data di produzione e scadenza;
- Dicitura o simbolo "monouso" e/o "sterile";
- Data e tipologia di sterilizzazione, se necessario;
- Nome ed indirizzo del fabbricante;
- Norme di fabbricazione;
- Indicazioni sulla Conservazione
- Presenza o meno di lattice
- Marcatura CE.

I prodotti devono essere confezionati ed imballati:

- in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e lo stoccaggio;
- in modo tale da consentirne l'immagazzinamento per sovrapposizione in sicurezza, in modo facile e senza rischi di danneggiamenti.

Per i prodotti sterili devono essere indicati anche nel documento di trasporto il numero del lotto e la data di scadenza.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEI BENI

Le specifiche dei prodotti sono indicate nell'Allegato "A" – Quadro descrittivo e quantitativo al presente CSA. Si applica l'art. 68 del D.Lgs 163/2006.

I beni debbono inoltre essere conformi ai saggi tecnologici, chimici e biologici della Farmacopea Ufficiale edizione vigente al momento della spedizione del bando di gara e a tutte le norme vigenti in materia, in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, ed anche a quelle che entrassero in vigore in corso d'appalto, qualora immediatamente cogenti; in quest'ultimo caso l'eventuale impossibilità dell'aggiudicatario di fornire un prodotto conforme alle nuove norme a prezzi non superiori a quelli di aggiudicazione costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 primo comma del C.C., i vizi dei beni venduti devono essere denunciati dal compratore (Azienda del SSR), con comunicazione scritta inviata al domicilio eletto dall'appaltatore in contratto, entro 15 giorni dalla scoperta (che, in caso di segnalazione da parte dell'utente coincide con il momento del ricevimento della segnalazione).

ART. 7 DETERMINAZIONE DEI PREZZI A BASE D'ASTA – DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE – PREZZI DI FATTURAZIONE – CLAUSOLE DI ESTENSIONE

I prezzi a base d'asta sono stati determinati con un'indagine di mercato che ha tenuto conto di vari dati disponibili: prezzi di nomenclatore; listini delle ditte; prezzi di aggiudicazione gara regionale "*stomie ospedaliere*"; altri dati provenienti da varie fonti.

Gli scostamenti rispetto a indicatori fissi, in particolare il nomenclatore, quando disponibile, sono stati flessibili in base a valutazioni scaturite dall'esame degli altri dati disponibili.

Inoltre, ogni voce di prezzo ha una componente aggiuntiva, che risulta indicata specificamente in allegato A, costituente la quota parte di corrispettivo per la consegna sul prezzo unitario complessivo; questo valore è stato ricavato assumendo quale base di calcolo consegne bimestrali e alla luce del numero medio di stomie

consegnate ogni bimestre, con base d'asta uniforme (valida cioè per tutti i lotti) il valore di € 6,60 netto Iva a consegna (ad esempio: prezzo unitario della stomia a base d'asta € 2,00, prevista la consegna di 60 stomie in un bimestre, il prezzo a base d'asta è pari a € 2,11).

Si precisa che, mentre per tutti gli altri lotti, il prezzo unitario del dispositivo indicato è “a confezione”, nei lotti 24, 25, 26 e 27 il prezzo unitario utilizzato per il calcolo della base d'asta è determinato in base all'unità di misura indicata (ad es. nei lotti 24 e 25 a grammo, nel lotto 26 a millilitro e nel lotto 27 a salvietta) e solo a questi lotti non è stato aggiunto un compenso specifico separato per le consegne (si vedano le regole speciali di cui al precedente art. 4).

L'offerente in gara dovrà formulare offerta pari o in ribasso sul prezzo a base d'asta, comprensivo del costo della consegna, ove incluso.

Inoltre l'offerente dovrà redigere “il dettaglio dell'offerta economica”, come da fac simili che saranno allegati al disciplinare di gara; in quell'ambito, dovrà indicare, a **pena di esclusione** dalla gara, in particolare: a) l'incidenza del costo della consegna sul prezzo offerto (esclusi i lotti 24, 25, 26 e 27); b) l'incidenza del costo per la sicurezza interna d'impresa sul prezzo offerto (tutti i lotti, art. 86 c. 3 bis e art. 87 c. 4 del Codice).

La fatturazione dovrà riportare distintamente: il numero delle stomie fornite nell'unità di tempo considerata moltiplicato per il prezzo unitario, al netto del costo delle consegne; il numero delle consegne al domicilio moltiplicato per il relativo costo unitario, che sarà stato così determinato: quota valore della consegna sul prezzo della singola stomia per numero di stomie in consegna bimestrale ipotizzato in atti di gara (pertanto, riferendosi nuovamente all'esempio precedente, e ipotizzando un prezzo offerto di € 1,10 – di cui € 1 per la stomia e € 0,10 per la consegna – in ribasso sulla base d'asta di € 2,11, per il paziente X, consumatore di 60 stomie al bimestre, sarà fatturabile bimestralmente l'importo totale di € 66,00 netto Iva, di cui € 60 per stomie e € 6 per una consegna, così ripartiti in fattura – ovviamente, nei lotti in cui il numero delle stomie che si è stimato debbano essere consegnate nel bimestre è inferiore o superiore, il costo a base d'asta di € 6,60 netto Iva è stato ripartito su detti valori inferiori o superiori; per i soli lotti 13, 14 e 23 è prevista consegna semestrale: la base d'asta della consegna è comunque identica in tutti i casi, cioè pari ad € 6,60 netto Iva).

La separazione in fattura dei prezzi delle stomie da quelli delle consegne è necessaria perché al singolo paziente si dovranno consegnare tante stomie quante ordinate e tutte dovranno essere pagate, mentre è chiaro che sarà sempre e solo pagata una consegna, ad un prezzo non superiore a quello determinato con stima in atti di gara.

Si ribadisce invece che non sono fatturabili le consegne presso i magazzini Farmaceutici. Alla luce delle regole speciali che li riguardano, come detto, le basi d'asta dei lotti 24, 25, 26, 27 non includono il valore della

consegna; inoltre, in questi lotti si dovrà calcolare il valore fatturabile in base ai confezionamenti, moltiplicando l'unità di misura e il correlato valore di aggiudicazione per le quantità a confezione e per il numero di confezioni consegnate.

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ex art. 29 del D.Lgs 163/06, è pari ad € 17.050.075,75 netto Iva, considerando un valore annuale pari ad € 2.664.074,34 netto Iva ed include: l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno, dopo il triennio originario, e l'opzione di estensione, come meglio sotto dettagliata, per un importo massimo di € 6.393.778,41 netto Iva.

Non sono previsti oneri da D.U.V.R.I.

Nel presente appalto sono previste le seguenti clausole d'estensione:

- fino a concorrenza di 6/10 del valore complessivo dell'appalto (quadriennio) è prevista clausola di estensione delle forniture (diversa dalle varianti ex art. 311 del D.P.R. 207/2010) azionabile nelle seguenti fattispecie dalle singole Aziende aderenti all'Unione:

- a) a favore di un'Azienda rispetto alla quale non sono stati indicati i fabbisogni in atti di gara perché priva di territorio (AOU Cagliari, AOU Sassari, AO Brotzu), per sopravvenute necessità;
- b) nel caso in cui un'Azienda, dall'origine o in periodo di validità contrattuale, intenda valorizzare in modo superiore rispetto alle stime uno o più dei propri contratti, in particolare (ma non solo) per consumi riferiti a quei lotti per i quali non vi sono forniture in corso all'atto dell'estensione del presente Csa e che quindi sono stati stimati con consumo minimo ipotetico.

Il triennio è stimato che decorra dal sessantesimo giorno dall'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato offerta, salvo il caso di contenzioso giurisdizionale o di interventi in autotutela ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs 163/06. In tali circostanze l'Azienda capofila darà comunicazione agli aggiudicatari e alle altre Aziende del diverso termine di decorrenza del quadriennio, in base agli esiti dei procedimenti.

La graduatoria di aggiudicazione sarà disposta sulla base del criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006). Saranno ammesse solo offerte pari o in ribasso rispetto alle singole basi d'asta per lotto.

Si richiama infine quanto scritto in calce all'art. 3 *"Dettaglio delle modalità di utilizzo dell'accordo quadro"*.

ART. 8 DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI

E' stato necessario istruire la presente gara con celerità per particolari esigenze tecniche della Regione Sardegna.

Per tale ragione, la determinazione dei fabbisogni è stata effettuata con un metodo statistico dalla capofila Asl di Olbia: determinati i propri fabbisogni annuali, si sono calcolati i fabbisogni dell'intero territorio regionale

proporzionalmente alla popolazione. Detti fabbisogni sono stati poi suddivisi, ancora proporzionalmente alla popolazione residente, fra le altre Aziende. Si è comunque chiesta conferma della validità della stima alle singole Aziende, che, salvo la Asl di Carbonia (vedasi oltre) non hanno comunicato dati in variante. Tuttavia, di ciò dovranno tener conto i potenziali offerenti nel valutare l'alea contrattuale. Più nel dettaglio: i fabbisogni sono stati elaborati, assumendo quale parametro di riferimento i dati Istat 2013, relativi al censimento 2011, che danno una popolazione residente in Sardegna pari a 1.639.392 di cui 150.501 nella Provincia di Olbia e Tempio, pari al 9,2% della popolazione totale; su questi dati si è ipotizzato il fabbisogno regionale; si è poi ripartito il fabbisogno per singola Azienda; i dati sulla popolazione residente nelle altre 7 Aziende, espresse in percentuale sul totale regionale, risultano dall'allegato A; nei casi in cui non erano in corso consegne da parte della capofila, e quindi i fabbisogni erano pari a 0, si è attribuito il valore fittizio 1/mese con riferimento all'unità di misura, che a livello regionale è diventato 11/mese come quantità di consumo; sono queste le quantità che, presumibilmente potrebbero subire le più rilevanti variazioni.

Quando ormai gli atti di gara erano pronti per la spedizione la Asl di Carbonia ha comunicato i propri fabbisogni, con una variazione essenziale rispetto alla stima (complessivamente +70% circa); poiché però le altre Aziende nulla hanno comunicato, ricevuta detta informazione si sono apportate le seguenti modifiche ai calcoli precedenti: a) i fabbisogni complessivi di tutte le Aziende sono stati maggiorati del 5%; b) la clausola di estensione di cui al precedente articolo è stata dimensionata, oltre che tentando di tener conto delle variazioni sopravvenute sulla popolazione residente, rispetto al 2011 (ad esempio, la popolazione residente nella Asl di Olbia è cresciuta fino a superare le 159.000 unità; tuttavia questa trend non è uniforme sul territorio regionale), anche alla luce del dato trasmesso dalla Asl di Carbonia; anche di ciò dovranno tener conto i potenziali offerenti nel valutare l'alea contrattuale.

ART. 9 VALORIZZAZIONE SINGOLI ACCORDI QUADRO

Non vi erano, nel periodo di elaborazione del capitolato, dati statistici sufficienti per elaborare stime attendibili sulla distribuzione degli ordini tra i fornitori utilmente collocati nelle graduatorie; è quindi possibile solo una soluzione fondata su speculazioni ipotetiche, peraltro non smentite dai pochissimi dati disponibili: i contratti saranno valorizzati dalla Asl capofila, come segue: 60% acquisito da primo in graduatoria, 25% da secondo in graduatoria, residuo 15% distribuito paritariamente tra i soggetti collocati nel seguito della graduatoria. Ciascuna Azienda mandante, nel determinare l'ammontare dei propri contratti nell'ambito del fabbisogno complessivo stimato, potrà distribuire diversamente le percentuali tra i concorrenti utilmente collocati in graduatoria; di ciò dovranno tener conto i concorrenti prevedendo un margine di alea contrattuale collegato a questo fenomeno non dimensionabile ex ante.

ART. 10 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA si applica il CGA; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) CSA e relative norme ed atti di rinvio;
- b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sul forum di gara;
- d) offerta tecnico – economica accettata;
- e) eventuali personalizzazioni richieste dalla singola Azienda in conformità a quanto previsto dall'ultimo capoverso delle premesse del CSA.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato e
Amministrazione Patrimoniale
Avv.to Roberto Di Gennaro
F.TO**